

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 2 FEB. 1999

ADDI - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	SERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Martino	Assessore	LUCCISANO	Pietro	"
ECONACHIA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Nichela	"
FEDERICO	Maurizio	"	SILVESTRI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CHIUSO

ASSENTI:

CIOFFARELLI / MARRONI /

DELIBERAZIONE N° 271

Oggetto: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 n. 58, del regolamento del Comune di Nazzano, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 16.1.98 - del. n. 3, così come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 35 dell'8.9.1998.

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Nazzano, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 16.01.1998 - Del. n. 3, così come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 35 dell'8.9.1998.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16.01.1998, con la quale il Comune di Nazzano ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (Al. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

CONSIDERATO che con nota dell'Assessorato OO.RR.SS.M. n. 6229/49 del 31/07/98, il Comune Nazzano è stato invitato a modificare i seguenti articoli del Regolamento di N.C.C., in quanto non conformi ai principi stabiliti nella L.R. 58/93:

- art. 6) sostituire la parola "Taxi" con noleggio da rimessa con conducente in quanto il regolamento inviato disciplina esclusivamente il noleggio da rimessa con conducente;
- art. 14) far sostenere nuovamente ai candidati l'esame sulle materie " *elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale.*" appare come una inutile duplicazione in quanto si tratta di prove che i candidati hanno già sostenuto per ottenere l'attestato di idoneità professionale;
- art. 22) eliminare " *direttamente*" e " *Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento*" in quanto le verifiche sull'idoneità dei mezzi non possono far capo all'amministrazione comunale;
- art. 24) eliminare la dizione " *i servizi di N.C.C. possono essere regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco*" in quanto sono liberi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mazzano dell'8 settembre 1998, n. 35, con la quale il Comune ha provveduto a modificare il proprio Regolamento secondo le prescrizioni richieste nella citata nota n. 6229/49 del 31.07.98 dell'Assessorato OO.RR.SS.M.;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Mazzano;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 il regolamento del Comune di Mazzano, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autoveettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 16.01.1998, Del. n. 3, così come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 35 dell'8.9.1998, composto da numero 35 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



Comune di Nazzano

Via Mazzini, 4 - Nazzano (Roma)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del Reg.	OGGETTO:
Data 8.9.1998	Regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente, adottato con la deliberazione consiliare n. 3/1998. Suo riesame ai sensi della nota prot. n. 6229/49 in data 31.7.1998 della Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Settore 49°.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno otto dei mesi di settembre, alle ore 21.30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 2° convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'appello nominale risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	presenti	assenti		presenti	assenti
1) ANDREUCCI Antonio (Sindaco)	X		8) SPALETTI Claudio	X	
2) LEONARDI Roberto	X		9) PETRILLI Emilia	X	
3) DI STEFANO Fiorenzo	X		10) ZATTONI Carlo	X	
4) ANDREUCCI Mauro		X	11) CRUCIANI Luigi		X
5) CAPOBIANCHI Francesco	X		12) ANGELONI Luca		X
6) BENDOCCHI Beatrice	X		13) MEI Beatrice		X
7) TICHIETTI Gigliola		X			

Assegnati n. 13	Presenti n. 08
In carica n. 13	Assenti n. 05

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
- Presiede il Sig. ANDREUCCI Antonio, nella sua qualità di Sindaco.
 - Assiste il Segretario Comunale Sig. CASERIO D. Elio;
 - La seduta è pubblica;
 - Sono nominati scrutatori i Sig. n.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premottendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, hanno espresso parere favorevole.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 3/1998, con la quale è stato adottato il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente";

CONSIDERATO che esso, con nota prot. n. 443 in data 13.2.1998, è stato inoltrato alla Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità per la relativa approvazione, a norma dell'art. 1 co. 2 della legge regionale n. 73/1989;

VISTA la nota prot. n. 6229/49 in data 31.7.1998, con la quale la Regione chiede di apportare al Regolamento in questione alcune modifiche marginali all'art. 6 (sostituire la parola "taxi" con "noleggio da rimessa con conducente"), all'art. 14 (eliminare dalle materie d'esame "elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale"), all'art. 22 (eliminare la parola "direttamente" e la frase "Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento") ed all'art. 24 (eliminare la dizione "I servizi di N.C.C. possono essere regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco");

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente", adottato con la deliberazione consiliare n. 3/1998 e modificato in conformità delle direttive impartite con la predetta nota regionale in data 31.7.1998;

RITENUTO opportuno adottarlo;

VISTA la legge 15.1.1992 n. 21;

VISTA la legge regionale 26.10.1993 n. 58;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

1) di adottare, per i motivi esposti in narrativa, il Regolamento comunale del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente, redatto in conformità della legge n. 21/1992 e della legge regionale n. 58/1993;

2) di rilevare che detto Regolamento, costituito da n. 35 articoli, si allega alla presente deliberazione e forma parte integrante e sostanziale di essa;

3) di rilevare inoltre che esso, adottato con la deliberazione consiliare n. 3/1998, è stato opportunamente modificato sulla base delle prescrizioni impartite con la succitata nota regionale prot. n. 6229/49 in data 31.7.1998 ed analiticamente riportate nelle premesse;

4) di sottoporre il Regolamento in argomento, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, all'approvazione regionale, a norma dell'art. 1 co. 2 della legge regionale n. 73/1989.



Comune di Nazzano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO

Regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente, adottato con la deliberazione consiliare n. 3/1998. Suo riesame ai sensi della nota prot. n. 6229/49 in data 31.7.1998 della Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Settore 49".

FINANZIAMENTO

== = = =

PARERI ex art. 53 della legge n. 142/1990

Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
Laugeni P. L. Giorgio

Il responsabile di servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
Ambroggi Rag. Mauro

ATTESTAZIONE ex art. 55 co. 5 della legge n. 142/1990

Il responsabile del servizio finanziario attesta che l'impegno di spesa, derivante dalla presente proposta di deliberazione, ha la necessaria copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
Ambroggi Rag. Mauro



Si da atto che il responsabile del servizio di ragioneria ha reso, sulla presente deliberazione, << attestazione della relativa copertura finanziaria >> così come prescritto dall'art. 55 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
(ANDREUCCI Antonio)



Il SEGRETARIO COMUNALE

(CASERIO Dr. Elio)

La suesata deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, a partire da oggi, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- Oggi stesso viene inviata al competente Comitato Regionale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali:
 - in relazione a quanto previsto dall'art. 17 co. 33 della legge n. 127/1997,
 - per essere sottoposta al controllo di legittimità su iniziativa di 1/5 dei consiglieri comunali (art. 17 co. 38).
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

Nazzano, 1.1 SET. 1998



Il Segretario Comunale

(CASERIO Dr. Elio)



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 1.1 SET. 1998 al 26.9.1998
- è diventata esecutiva.
- a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza reclami.
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del Co. Re. Co., senza che sia stata comunicata l'adozione di un provvedimento di annullamento (art. 17 co. 40 della legge n. 127/1997);
- avendo il Co. Re. Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità, come da Verbale n. in data



Il Segretario Comunale

(CASERIO Dr. Elio)

(Handwritten signature of Dr. Elio Caserio)



COMUNE DI NAZZANO

Via Mazzini, 4 - 00060 NAZZANO (Roma)

Allegato alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 dell'8.9.1998

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Pag. 1...

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]
DIP. LUIGI CASERIO



Art. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di Noleggio con Conducente (N.C.C.) di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Tele servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D.L. n. 30 aprile 1992, n. 285 e succ./ modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio di autoveettura;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio N.C.C. provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono stabiliti nella misura di 2 (due).

Il numero di veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità è stabilito in una unità.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza, o esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza, il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "Servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo ed all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Art. 5

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
(ANNULLATO)

Art. 6

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di licenze di noleggio da rimessa con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

La prestazione del servizio N.C.C. per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione



fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione; in tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio N.C.C. è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

Art. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di licenze per il servizio N.C.C. le persone fisiche appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale; il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92, rilasciato dalla competente Camera di Commercio, o di equipollente documento, rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art. 9

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande.

Art. 10

Commissione consultiva comunale

È istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata dal Sindaco del Comune o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso o da un funzionario della Regione del Settore Trasporti, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni degli utenti.

La commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dallo stesso Sindaco.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, comprese quelle dei dissenzienti, che vanno riportate nel verbale della seduta.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla 6^a.

La commissione svolge le funzioni di cui alla 1^a parte del 4^o comma della L. 21/92, cura l'applicazione del regolamento e controlla che il servizio si svolga regolarmente.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre componenti della Commissione.

La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione decide a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Commissione consultiva comunale dura in carica 4 anni, a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina; i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento, a seguito di dimissioni o per iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

Art. 11

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di Noleggio con conducente

La Giunta Comunale nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di N.C.C.

La Commissione di concorso è composta da 3 membri esperti nel settore, fra cui il Segretario comunale o il Dirigente del Servizio interessato, che la presiede.

La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni; essa è convocata dal Presidente, rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente art. 9.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qua-

lifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario comunale o dal dirigente

Art. 12

Attività delle Commissioni di concorso

Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi, che viene successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con A. di R., da inviare al domicilio indicato nella domanda entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, i criteri di valutazione dei titoli previsti dal bando, a pena di nullità del concorso. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato d'iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune di Nazzano o in altro Comune del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio, ogni Commissario dispone di 10 voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali ed alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i Commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 13

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle licenze di N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicati generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza, in conformità di quanto previsto nell'art. 16 del presente Regolamento;
- c) certificato medico, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza, il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o nel Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 443, per le Imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;
- 4) non aver trasferito una precedente licenza da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1972 n. 646 e 12 ottobre 1982 n. 726;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di una precedente licenza di esercizio, anche se da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorso in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni, salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza del fatto oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 14

Materie di esame

Le materie di esame per l'assegnazione delle licenze riguardano:

- conoscenza del Regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune.

Possono aggiungersi facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extra-comunitari, al fine di conseguire un maggior punteggio. A tale scopo, il candidato deve dichiarare, nella domanda di ammissione all'esame, la lingua della Comunità Economica Europea ed eventualmente le altre lingue in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 15

Assegnazione e rilascio della licenza

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza.

La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione di esame, ha la validità di 1 anno; i posti di organico, che nel corso dell'anno si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 16

Titoli di preferenza

A parità di punteggio, è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza di taxi, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio, come sostituto, socio o collaboratore familiare, per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale, a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa di Società o di Consorzio di Imprese, purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 17

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione della titolarità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo, per causa a lui non imputabile.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi

tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza secondo le modalità previste nel regolamento stesso; in ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita un'altra licenza, neppure da parte di un'altro Comune, in seguito a trasferimento per atti tra vivi, se non dopo 5 anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente licenza.

Art. 18

Veicoli di scorta

Nell'ambito di organizzazioni di servizi di N.C.C., il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di N.C.C. e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta ai veicoli in fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo in merito ai legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 19

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura *taxi*, la condizione di taxi libero o occupato.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viag-

- giatore o casi di accertata forza maggiore o di evento pericoloso;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari, in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

Art. 22

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, un tecnico idoneo, all'uopo incaricato dal Comune, stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare al N.C.C., disponendo, per il tramite della Polizia Municipale, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione: in mancanza, il competente organo comunale, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi del successivo art. 29.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte del tecnico di cui al comma 1.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 23

Tariffe

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono fissate per un periodo di 2 anni dal Comune, su proposta della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1995.

Art. 24

Turni ed orari di servizio ANNULLATO

Art. 25

Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti; il trasporto dei altri animali è facoltativo.

Art. 26

Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 27

Diffida

Il Sindaco diffida il titolare della licenza, quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alla visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare, che sia stato già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 28

Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non



trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o comporti una più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000, per le violazioni dell'art. 4 co. 6, dell'art. 20 e dell'art. 22 co. 3 del presente Regolamento;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 1.000.000, per le violazioni del primo e dell'ultimo comma dell'art. 4, dell'art. 22 co. 1 e dell'art. 24 del Regolamento.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, per la violazione punta con sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 29

Sospensione della licenza

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali, connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

- f) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 30

Revoca della licenza

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi del precedente art. 29;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 17 del Presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi ad una pena restrittiva della libertà personale per un periodo complessivo superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nell'espletamento del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa un'altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il Sindaco dispone la revoca della licenza.

Art. 31

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca vengono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada: gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio; dell'esito del provvedimento viene



tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 32

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini previsti dallo stesso art. 17;
- d) per alienazione del mezzo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro 30 giorni;
- e) per mancato esercizio del servizio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Art. 33 bis

Informazioni alla C.C.I.A.A.

Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente Regolamento, riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti, va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma.

Art. 34

Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate le disposizioni in materia, precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione da parte della Regione e la pubblicazione all'Albo pretorio, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

